

ALL. 1

Comunicato Stampa N° 180 del 07 dicembre 2012

PROCESSO TRIBUTARIO: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

DAL 12 DICEMBRE 2012 NUOVO CONTRASSEGNO E NUOVI CODICI TRIBUTO

Il decreto-legge n. 98 del 2011 ha introdotto, a decorrere dal 7 luglio 2011, il contributo unificato nel processo tributario che può essere pagato, oltre che con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio, anche con modello F23 o con bollettino di conto corrente postale.


Per far affluire i versamenti ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia tributaria, è stato predisposto un nuovo contrassegno disponibile, dal 12 dicembre 2012, presso i rivenditori di generi di monopolio. Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie accetteranno anche il pagamento del contributo unificato mediante l'attuale contrassegno rilasciato dai rivenditori per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.

Per i pagamenti effettuati con il modello F23, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto i nuovi codici tributo per il contenzioso tributario da utilizzare a decorrere dal 12 dicembre 2012. Anche in questo caso, sarà possibile utilizzare, fino al 31 dicembre 2012, gli attuali codici tributo.

Per i pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, in attesa dell'istituzione del nuovo numero di conto corrente postale specifico per il processo tributario, restano validi i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo.

Roma, 07 dicembre 2012

ALL. 24



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Gestione Tributi
Ufficio Gestione Dichiarazioni

RISOLUZIONE N. 104/E

- 7 DIC. 2012

- Al Ministero dell'Economia e delle finanze
- Dipartimento delle Finanze
 - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
 - Direzione della Giustizia Tributaria
 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 - Ispettorato Generale del Bilancio - IGB
 - Ispettorato Generale di Finanza - IGF

A Equitalia S.p.A.

All'Associazione Bancaria Italiana

Al Consorzio Customer to Business Interaction

Alle Poste Italiane S.p.A

Alla So.Ge.I. S.p.A

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

L'articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

AGE. AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0178377.07-12-2012-U

In particolare, l'articolo 9 del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, prevede che *"È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,(...) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10"*.

Il successivo articolo 16 stabilisce che *"1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista"*.

Il capo I del titolo III del predetto d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, all'articolo 192 dispone che *"Il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari;(..."*.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "171T" denominato "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- "172T" denominato "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- "173T" denominato "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- "174T" denominato "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

In sede di compilazione del modello di pagamento F23, il versante avrà cura di indicare:

- nella sezione **DATI ANAGRAFICI**:
 - nel campo "4", le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero il ricorso in appello;
 - nel campo "5", le generalità del convenuto (o resistente);

- nella sezione **DATI DEL VERSAMENTO**:
 - nel campo 6 "*codice ufficio o ente*", il codice della commissione tributaria adita, desumibile dalla TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
 - nel campo 10 "*Estremi dell'atto o del documento*", gli estremi dell'atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato;
 - nel campo 11 "*Codice tributo*", il codice tributo.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.

Le somme riscosse con tali codici sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo "3324" del bilancio dello Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Federico Monaco

